# AND THE PROPERTY OF THE PROPER

# ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

es escencia es escencia so escencia con STATIUTICO escenciarios escenciarios curarescen

#### ANRIL T

## ((Denominazione, sede eduata))

- 1. E' costituita ,, ai sensi del Cadice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, m. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settone"), una associazione avente la seguente denominazione: "ASSOTTELIX ODV", da ora in avanti denominata "associazione", com sede legale nel Comune di NIOLA, in via CIMITILE 31 e con durata illimitata.
- 2. Im base all D. Lgs. m. 1117//2017 (ant. 112 comma 1 e ant. 35 comma 5), sono inseritti mella denominazione dell'Associazione gli acromimi ETS (entre del tenzo settore) e/o ODV. L'integrazione dell'acromimo ETS mella denominazione sociale sarà efficace solo successivamente e per effetto dell'iscrizione mel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
- 3. L'associazione opera prevalentemente sul territorio della regione Campania
- 4. Il trasferimento di sede legale non comporta modifica statutaria.

## ART. 2

### (Scoppo, fimalità e attlività)

- L'associazione non ha scopo dii luoro e persegue finalità civiche, solidaristiche e dii utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore dii terzi dii una o più delle seguentii attività di interesse generale, dii cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente delle prestazionii dei volontarii associati.
  - a) iinterventi e *servizi socialii* ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
  - b) prestazioni socio-samitarie dii cuii all decreto dell Presidente dell Consiglio dei ministrii 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale m. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
  - c) educazione, istruzione e fiormazione profiessionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, m. 53, e successive modificazioni, mondhé le attività culturali di interesse sociale con fiinalità educativa;
  - d) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281.
  - e) interventi di tutela e valorizzazione del *patrimonio culturale e del paesaggio*, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
  - f) organizzazione e gestione di *attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale,* incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- g) organizzazione e gestione dii attività turistiche dii interesse sociale, culturale o religioso;
- h) formazione extra-scolastica, finallizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- i) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- j) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- k) accogliienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti,
- organizzazione e gestione dii attività sportive diilettantistiche,
- m) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- n) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata,
- o) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- p) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;
- q) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
- r) niqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata"...
- t) L'associazione intende favorire,tra i propri associati, l'attività di volontariato manuale e professionale ossia la possibilità di offrire servizi qualificati in maniera gratuita e volontaria, salvo effettivo rimborso spese.
- L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi
  natura in relazione all'ammissione deglii associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo,
  della quota associativa.
- 3. L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa e anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

# (Ammissiome e numero degli associati)

- 1. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.
- 2. Possono aderire all'associazione le *persone fisiche* e gli *enti* del Terzo settore o senza scopo di lucro (nei limiti di quanto stabilito dal Codice del Terzo settore) che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.
- 3. Chi intende essere iscritto alla associazione dovrà presentare al Consiglio Direttivo o al Presidente una espressa richiesta scritta o oralle, ricevendo la relativa tessera, che dovrà contenere:
  - l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di mascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
  - la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- I nominativi degli iscritti alla associazione sono presenti nell'elenco telematico del sito dell'associazione "
  Assofelix ODV" www.assofelix.com
- 5. Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino talle principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

#### ART, 4

## (Diritti e obblighi degli associati)

- 1. Gli iscritti e gli associati hanno il diritto di:
  - eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
  - essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
  - frequentare i locali dell'associazione;
  - partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
  - concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
  - essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
  - prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
- 2. Gli associati hanno l'obbligo di:
  - rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
  - svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
  - Al pagamento della quota associativa vitalizia con un importo unico di € 20;
  - Si diventa soci effettivi con la elezione al Consiglio diirettivo dell'associazione composto da 8 membri ;in caso contrario vale la qualifica di iscritto all'associazione.

## (Perdita della qualifica di associato)

- 1. La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
- 2. L'iscritto che contravviene gravemente aglii obblighii del presente Statuto, neglii eventualii Regolamentii internii e nelle deliberazioni deglii organii associativi, oppure arreca dannii materialii o moralii di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazionii dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adequatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.
- 3. L'iscritto può sempre *recedere* dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve manifestare la sua volontà tramite raccomandata A/R indirizzata al Presidente pro tempore dell'Associazione
- 4. I dirittii dii partecipazione all'associazione non sono trasferibili.
- 5. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
- 6. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

#### ART. 6

## (Organi)

- Sono organi dell'associazione:
  - l'Assemblea degli iscritti;
  - il Consiglio Direttivo dei soci;
  - il Presidente;
  - l'Organo di controllo (quando nominato);
  - Revisione legale dei conti (quando nominato);
- 2. Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito *alcun compenso*, salvo il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

## ART. 7

#### (Assemblea)

- Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati e degli iscritti all'associazione. Ciascun associato esprime un voto.
- 2. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati. Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.
- 3. La convocazione dell'Assemblea degli iscritti avviene mediante comunicazione scritta o telematica tramite il sito dell'associazione www.assofelix.com o tramite avvisi dei social media, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno sette giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati. Con regolamento potranno essere disciplinate

modalità diverse di comunicazione che assicurino, comunque, la ricezione delle convocazioni da parte dei soci destinatari.

- 4. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.
- 5. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la *necessità* o quando ne è fatta *richiesta motivata* da almeno un decimo deglii associati.
- 6. L'Assemblea ha le seguentii competenze inderogabili.
  - nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, il Presidente,, l'eventuale Organo di Controllo, l'eventuale soggetto incaricato della revisione legale dei conti e gli eventuali altri Organi sociali.
  - approva il bilancio di esercizio;
  - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  - delibera, eventualmente, sulla ammissione e esclusione degli associati, in seguito a pronuncia del Consiglio Direttivo;
  - delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto,
  - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari,
  - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
  - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
- 7. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.
- 8. L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
- 9. Per *modificare lo Statuto* occorre la presenza di almeno ¾ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- 10. Per deliberare lo *scioglimento dell'associazione* e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.

#### ART. 8

## (Consiglio Direttivo)

- Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
- 2. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.
- 3. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:
  - elegge a maggioranza eventuali ruoli/nomine diverse dagli organi sociali;
  - eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
  - formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
  - predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;

- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- individua le attività diverse previste ex art. 6 del D. Lgs. 117/2017.
- 4. L'Consiglio Direttivo è *formato* da un numero di componenti, compreso tra 5\_ e \_8\_, nominati dall'Assemblea per la *durata* di \_5\_ anni e sono *rieleggibili*.
- Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
- 6. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
- 7. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.
- 8. Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'*iscrizione* nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la *rappresentanza* dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
- Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
- 10. Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo o nominato dal presidente tra i membri del consiglio direttivo.. Tale nomina termina alla scadenza (o rinnovo) del Consiglio Direttivo. Sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente per i terzi è prova dell'impedimento del Presidente.
- 11. Il Segretario, se nominato, può essere eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri. Tale nomina termina alla scadenza (o rinnovo) del Consiglio Direttivo. Svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'applicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione. Cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo nonché del libro degli aderenti all'Associazione.
- 12. Il Segretario può assumere anche funzioni di tesoreria curando la documentazione contabile associativa e assumendo tutti gli impegni di natura contabile e fiscale.
- 13. Le funzioni di **Tesoriere**,se nominato,possono essere demandate, dal Consiglio Direttivo, anche ad altro consigliere all'uopo nominato. In tal caso, la nomina termina alla scadenza (o rinnovo) del Consiglio Direttivo.

## (Presidente)

- Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
- 2. Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.
- 3. Il Presidente *dura in carica* quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.
- 4. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.
- 5. Il *Vice Presidente* sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

#### **ART. 10**

# (Organo di controllo)

- 1. L'Organo di controllo (anche monocratico) è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.
- 2. I *componenti* dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
- 3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, m. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministerialli. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
- 4. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere aglii amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

#### **ART. 11**

### (Revisione legale dei conti)

 Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

#### ART, 12

# (Patrimonio)

1. Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

#### **ART. 13**

# (Divieto di distribuzione degli utili)

 L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

### **ART. 14**

## (Risorse economiche)

- 1. L'associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali:
  - quote associative
  - contributi pubblici e privati
  - donazioni e lasciti testamentari
  - rendite patrimoniali
  - proventi da attività di raccolta fondi
  - attività diverse da quelle di interesse generale (di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore)
- 2. Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate.

### ART. 15

#### (Bilancio di esercizio)

- 1. L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.
- Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

#### **ART. 16**

# (Libri)

- L'associazione deve tenere i seguenti libri:
  - libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
  - il libro degli iscritti alla associazione in qualità di sostenitori o sponsor;
  - libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
  - libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organi

- Tali libri in copia sono presenti anche nel sito associativo "www. Assofelix.com
- 2. Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi.
- 3. Tali libri sono consultabili sul sito associativo del sodalizio denominato <u>www.assofelix</u> .com e ad esso fanno riferimento tutte le attività e le notizie attinenti alla vita dell'associazione .

# 4.

### ART. 17

# (Volontari)

- I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
- 2. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
- 3. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
- 4. Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.
- 5. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
- 6. La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.
- 7. L'associazione deve *assicurare* i volontari, qualora risultino impegnati in progetti ed iniziative previste dallo statuto, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

## **ART. 18**

#### (Lavoratori)

- L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.
- 2. In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

## **ART. 19**

## (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

- In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo
  dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa
  destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato
  operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.
- 2. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

## (Rinvio)

 Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventualii Regolamentii internii e dalle deliberazioni degli organii associativi, si applica quanto previsto dali Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Letto, approvato e sottoscritto in assemblea

Nola 20 /03/2020

Il Presidente Claudio Corcione

ASSOFELIX ONLUS O.D.V.
ASSOCIAZIONE CON FINALITÀ
CULTURALI - RICREATIVE
FORMATIVE - ASSISTENZIALI
Via Cimitile, 31 - 80035 Note (NA)
P. I. 04203651213
Info: 3351617123

